

COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE

**per la concessione dell'assegno educativo
(Lascito della Fondazione Gabriele Chiattono)**

del 25 febbraio 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE,

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

nell'ambito dell'utilizzo dei proventi del lascito della Fondazione Gabriele Chiattonne,

DECRETA:

art. 1. Definizione e scopi

- a) L'assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie (1), voluto dal Comune con lo scopo di accrescere la loro sicurezza materiale e l'autonomia dei propri membri.
- b) L'assegno educativo vuole inoltre essere uno strumento volto:
- a valorizzare in modo tangibile l'insostituibile ruolo educativo delle famiglie, segnalando così l'interesse di tutta la comunità per questo servizio di utilità pubblica
 - ad alleviare l'onere finanziario delle famiglie in campo educativo, migliorandone le condizioni vita e, infine,
 - a favorire, sviluppare e mantenere i contatti positivi tra la famiglia e il contesto in cui vive e crescono i suoi figli

art. 2. Competenze.

L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio.

art. 3. Beneficiari

Hanno diritto all'assegno educativo tutte le famiglie con figli (2), domiciliate e dimoranti nel Comune al momento in cui viene decisa la concessione.

1, Al termine "famiglia / famiglie" sono state date in questi ultimi anni più accezioni. Ricordiamo ad esempio che l'art. 41, cpv.1, lett. c) della Costituzione federale del 1998 recita che: "...la Confederazione ed i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini": nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di "famiglie" presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite).

art. 4. Condizioni

- a) L'assegno educativo (inteso quale contributo unico ed annuale) è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale (3) maggiorato di 1/10 del valore della sostanza (4) eccedente i fr. 300'000.--, risultanti dall'ultima tassazione disponibile, rientra nelle fasce indicate all'art. 5.
- b) I figli dovranno avere un'età massima di 20 anni compiuti, essere in formazione e abitare presso il domicilio della loro famiglia.
- c) Il diritto all'assegno è esteso fino al compimento dei 25 anni di età per i figli che frequentano studi superiori ed a condizione che tale frequenza sia documentata.

art. 5. Ammontare dell'assegno

In base al reddito, calcolato come all'articolo 4 lett. a), viene erogato un assegno educativo di importo diverso così come indicato di seguito:

reddito della famiglia	importo in fr. per il primo figlio	importo in fr. per altri figli
0 - 30'000	Fr. 1'000.--	Fr. 700.--
30'001 - 40'000	Fr. 700.--	Fr. 500.--
40'001 - 50'000	Fr. 500.--	Fr. 400.--

art. 6. Adeguamento al rincaro

Gli adeguamenti degli importi dell'assegno educativo e dei valori delle fasce di reddito (vedi art. 5) sono di regola annuali e sono di competenza del Municipio, tenendo conto dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice di base: dicembre 2007) e ritenuto un minimo del 5 %.

2. Oltre ai figli naturali sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affidamento alle famiglie.
3. Per " reddito imponibile cantonale " s'intende il reddito imponibile iscritto nell'ultima notifica disponibile di tassazione dei genitori, escluso quindi l'eventuale reddito del figlio o dei figli fino ai 20 anni di età (cifra 25 della notifica di tassazione).
4. Per sostanza si intende il totale esposto alla cifra 30 della notifica di tassazione.

art. 7. Procedura per la richiesta

- a) La richiesta per ottenere l'assegno educativo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando un apposito modulo disponibile presso la Cancelleria comunale.
- b) Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà allegare la notifica di tassazione cantonale più recente e gli attestati certificanti la formazione o gli studi frequentati.
- c) La richiesta va inoltrata all'Ufficio competente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui la famiglia desidera far valere il proprio diritto. Il Municipio si occuperà di pubblicizzare convenientemente agli albi comunali tale scadenza e comunicarla alle famiglie interessate.
- d) La richiesta va ripresentata ogni anno.

art. 8. Versamento dell'assegno

- a) L'importo dell'assegno educativo sarà versato alla famiglia avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno al quale l'assegno si riferisce.
- b) Eventuali variazioni dei valori del reddito, sia per eccesso che per difetto, notificati alla famiglia dai competenti Uffici cantonali dopo il 30 giugno, non pregiudicheranno la concessione e quindi il versamento dell'assegno educativo per l'anno in corso.

art. 9. Natura giuridica del diritto all'assegno

- a) Il diritto all'assegno educativo non può essere oggetto di cessione né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione di pegno è nulla.
- b) L'importo del o degli assegni sarà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

art. 10. Abusi

- a) L'assegno educativo sarà negato se il Municipio è indotto o si è tentato di indurlo in errore mediante indicazioni e documentazione false o dissimulazione di dati.
- b) L'assegno educativo già corrisposto indebitamente deve essere rimborsato al Comune.
- c) Rimane riservata l'azione penale.

art. 11. Reclamo e ricorso

- a) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo entro 30 giorni dall'intimazione.
- b) Contro la decisione sul reclamo è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

art. 12. Norme finali e transitorie.

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

APPROVATO DAL MUNICIPIO DI MORCOTE IN DATA 10 LUGLIO 2007

PER IL MUNICIPIO**Il Sindaco:****Il Segretario:**

Fausto Bizzini

Luca Cavadini

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE IN DATA 25 FEBBRAIO 2008

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE**Il Presidente:****Il Segretario:**

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 7 maggio 2008

Articoli 3,4 5 modificati dal Consiglio Comunale in data 18.12.2013

Modifiche articoli 3,4 e 5 ratificate dalla Sezione degli enti locali in data 10 marzo 2014